

# **REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DEL CAVALLO DA SELLA**

## **Articolo 1**

### **Manifestazioni del cavallo da sella**

1. Con la denominazione di manifestazione si intende qualsiasi rassegna, mostra, competizione, prova funzionale, occasione di mercato, indetta, riconosciuta o autorizzata dal MiPAAF.
2. Le manifestazioni sono finalizzate alla selezione, formazione, addestramento e promozione dei cavalli destinati all'attività equestre con particolare riferimento alle discipline sportive del Salto ad ostacoli, Dressage, Concorso Completo di Equitazione ed Endurance.

## **Articolo 2**

### **Modalità di svolgimento**

1. Le manifestazioni si articolano nelle seguenti tipologie:
  - a) Allevatoriali, per i puledri fino a 3 anni, prevedono le prove morfo-attitudinali, di Salto in libertà, di Obbedienza ed andature, Combinata di attitudine;
  - b) Equestri, per i cavalli di 4 anni ed oltre, prevedono gare di addestramento e selezione specifiche delle varie discipline sportive;
2. Le manifestazioni sono stabilite annualmente dal MiPAAF che provvede all'approvazione e pubblicazione di disciplinari, programmi e calendari;
3. Per la realizzazione dei singoli eventi, il Ministero si avvale di Comitati organizzatori a cui possono essere erogati contributi a parziale copertura delle spese, definiti nei programmi annuali;
4. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1 possono essere riconosciute o autorizzate manifestazioni organizzate dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) o da altri enti ed associazioni del settore equestre;

## **Articolo 3**

### **Partecipazione**

1. La partecipazione alle manifestazioni è riservata:
  - a. Ai cavalli iscritti nei libri genealogici delle razze Orientale, Anglo-Arabo e Sella Italiano di cui al disciplinare approvato con Decreto Ministeriale n. 3580 del 12 giugno 2008 e s.m.i.;
  - b. Ai cavalli di razza PSI con passaporto MiPAAF o considerati italiani ai sensi dell'art 123 del regolamento delle corse al galoppo;
  - c. Ai cavalli iscritti nel Registro Sportivo del cavallo da sella;

2. Alle manifestazioni allevatorie possono partecipare esclusivamente i soggetti di cui al comma 1 punto a) iscritti nel registro puledri ed i soggetti di cui al comma 1 punto c) appartenenti alle razze Maremmano, Salernitano e Persano.

## **Articolo 4**

### **Prove e competizioni**

1. Le prove e le competizioni previste nelle manifestazioni sono strutturate in modo tale da:
  - a. Consentire una valutazione obiettiva della qualità e del potenziale dei giovani cavalli attraverso l'apprezzamento delle abilità naturali e delle caratteristiche morfo-attitudinali;
  - b. Verificare lo stato di mantenimento e di cura dei soggetti;
  - c. Valutare e completare la formazione di base ed agevolare l'addestramento per l'utilizzo nelle competizioni equestri;
2. L'attività si propone di:
  - a. Selezionare i migliori soggetti per il loro impiego, nelle varie discipline sportive, in competizioni di massimo livello tecnico;
  - b. Promuovere la valorizzazione e favorire la commercializzazione dei prodotti dell'allevamento;
  - c. Fornire dati omogenei ed oggettivi per la selezione ed il miglioramento delle razze, la classificazione dei riproduttori e la valutazione precoce della progenie;

## **Articolo 5**

### **Giurie e controllo**

1. Il MiPAAF esercita il controllo sull'organizzazione delle manifestazioni tramite propri funzionari e sulla regolarità tecnica delle gare tramite ispettori tecnici e delegati tecnici;
2. Le giurie sono nominate dal MiPAAF per singola manifestazione, secondo criteri di efficacia ed efficienza, tenuto conto, in relazione alla tipologia ed alla rilevanza dell'evento, della professionalità e delle competenze degli incaricati.
3. I giudici, gli ispettori tecnici e i delegati tecnici sono scelti tra gli iscritti nel "Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella – elenco giudici delle manifestazioni del cavallo da sella" istituito ai sensi del D.M. numero 11930 del 23 febbraio 2015;

## **Articolo 6**

### **Montepremi**

1. I montepremi e le modalità di ripartizione sono definiti nei programmi annuali, tenuto conto delle disponibilità finanziarie;
2. Le classifiche sono validate e certificate dagli ispettori tecnici o dai delegati tecnici e, nel caso di cui al comma 4 dell'art. 2, dall'organismo competente;

## **Articolo 7**

### **Benessere animale**

1. Durante lo svolgimento delle manifestazioni e nelle attività correlate (addestramento, trasporto, ecc.) devono essere rispettate tutte le norme relative alla salute ed al benessere degli animali, la cui salvaguardia prevale su ogni altra esigenza;
2. Sono vietate tecniche di conduzione o di addestramento coercitive o offensive per i cavalli;
3. Il MiPAAF esercita il controllo e la repressione sull'utilizzo di sostanze dopanti con le modalità previste dal "regolamento per il controllo delle sostanze proibite".